



# FABIOLA O.N.L.U.S.

## STATUTO

### COSTITUZIONE, SCOPI E DURATA

#### **Art. 1**

E' costituita una Associazione sotto la denominazione sociale «FABIOLA O.N.L.U.S.»

#### **Art. 2**

L'Associazione ha sede a Udine, in via Pola n. 14.

#### **Art. 3**

L'Associazione è un'istituzione apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro, che persegue esclusivamente finalità di tutela dei diritti civili e di solidarietà sociale a favore delle situazioni di handicap.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

L'Associazione:

- a) tutela i diritti civili e favorisce la salvaguardia della vita indipendente e dell'autonomia della persona, della coppia e della famiglia che si trovino nella situazione di handicap,
- b) promuove l'integrazione sociale della famiglia con componenti disabili,
- c) promuove la reciproca conoscenza e lo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra gli associati,
- d) favorisce il mutuo sostegno tra famiglie,
- e) promuove iniziative e strutture destinate e rispondere ai bisogni derivanti da situazioni di handicap,
- f) promuove e sostiene la costituzione di Cooperative ed organismi per la gestione di Centri di assistenza e/o riabilitazione e/o residenza delle persone con disabilità,
- g) promuove attività ricreative, didattiche, turistiche a favore delle persone disabili e dei loro familiari,
- h) effettua e/o promuove studi, organizza convegni, conferenze dibattiti ed ogni altra attività similare funzionali sia alla formazione di orientamenti sia all'informazione della pubblica opinione,
- i) interviene nei confronti della pubblica amministrazione per sollecitare interventi a favore della situazione di handicap,
- j) raccoglie fondi destinati al raggiungimento degli scopi sociali,
- k) aderisce a qualsiasi tipo di iniziativa, associazione, organismo che persegua obiettivi, finalità e scopi condivisi dall'Associazione,
- l) stipula convenzioni con organismi di qualunque genere e tipo, associazioni, ordini professionali, ecc. affinché forniscano agli associati servizi a condizioni vantaggiose,
- m) fornisce agli associati tutta la necessaria informazione ed assistenza per poter accedere ai servizi ed alle provvidenze esistenti,
- n) presta assistenza a persone in situazione di disabilità, sia a domicilio che presso apposite strutture.

#### **Art. 4**

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

### RISORSE

#### **Art. 5**

L'Associazione finanzia la propria attività mediante:

- a) i contributi volontari dei soci,
- b) i contributi da privati,
- c) i contributi da enti e da istituzioni pubbliche,



# FABIOLA O.N.L.U.S.

- d) le convenzioni con enti pubblici e privati,
- e) le rette di enti pubblici e privati, per i rispettivi utenti che beneficiano di servizi dell'Associazione,
- f) ogni altro tipo di entrata.

L'Associazione può inoltre accettare elargizioni, donazioni, lasciti e legati che alla stessa potranno pervenire da parte di privati cittadini, da enti pubblici e privati. L'Assemblea delibera sulla loro utilizzazione esclusivamente in conformità alle finalità statutarie dell'Associazione.

Può altresì avvalersi di collaborazioni professionali e di persone dipendenti che non siano soci.

## ASSOCIATI

### Art. 6

La domanda del socio deve essere rivolta al Presidente dell'Associazione e deve contenere esplicita dichiarazione di adesione allo statuto e allo spirito di solidarietà dell'Associazione.

Il socio è tenuto al versamento della quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Ogni socio deve svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, ma ha diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute per l'attività prestata.

Il socio di maggiore età ha diritto ad un voto nell'Assemblea ed ha diritto di eleggere gli organi dell'amministrazione.

Il socio può farsi rappresentare per delega da altro socio.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso,
- b) per dimissioni,
- c) per indegnità e/o per mancata accettazione delle finalità dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle assemblee e di votare a mezzo di un legale rappresentante.

I soci hanno diritto di recedere dall'appartenenza all'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata.

La qualifica di socio non è trasmissibile ed è a tempo indeterminato.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la nomina di soci sostenitori, che non avranno gli obblighi e non godranno delle facoltà di cui sopra.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### Art. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci,
  - b) il Consiglio Direttivo definito anche Gruppo di Coordinamento,
  - c) Il Presidente definito anche Coordinatore,
- tutte le cariche sono gratuite.

### Art. 8

L'Assemblea è costituita da tutti i soci che risultano iscritti sul Libro dei soci nel momento in cui l'Assemblea è convocata.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) le riforme statutarie,
- b) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo,
- c) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo,
- d) l'approvazione della relazione annuale del Presidente,



# FABIOLA O.N.L.U.S.

e) ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intende sottoporre all'Assemblea.

## **Art. 9**

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed in via supplementare e straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.

## **Art. 10**

Le deliberazioni dell'Assemblea avvengono a maggioranza di voti qualunque sia il numero dei soci presenti. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci.

## **Art. 11**

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, definito anche Gruppo di Coordinamento, composto da non meno di tre membri, eletti dall'Assemblea degli associati fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di dare esecuzione alle delibere assembleari.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Presidente, definito anche Coordinatore, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo fissando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assume tutti gli obblighi e tutti i diritti automaticamente.

Il Segretario provvede alla redazione dei verbali di riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed alla tenuta dei relativi libri, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

## **Art. 12**

Il Consiglio Direttivo, definito anche Gruppo di Coordinamento, viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario.

## **Art. 13**

Il Consiglio Direttivo, definito anche Gruppo di Coordinamento:

- a) delibera sulle questioni inerenti la gestione dell'Associazione con tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione e per lo svolgimento dell'attività stessa,
- b) stabilisce le rette da richiedere agli enti pubblici e privati per i rispettivi utenti,
- c) decide nella scelta e per l'assunzione del personale dipendente,
- d) predispone il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione,
- e) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci e delibera sulle esclusioni,
- f) delibera la nomina di soci sostenitori senza diritto di voto.

## **BILANCIO**

## **Art. 14**

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spettanza.

Entro la stessa data può essere approvato il bilancio preventivo per l'anno in corso.



# FABIOLA O.N.L.U.S.

## **Art. 15**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

## SCIoglimento

## **Art. 16**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da una apposita Assemblea straordinaria convocata opportunamente ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Per l'efficacia della deliberazione di scioglimento dell'Associazione si fa riferimento alle leggi vigenti.

## **Art. 17**

Se la deliberazione riuscisse affermativa, l'Associazione nominerà uno o più liquidatori; il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni senza scopo di lucro o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m. e i., salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## DISPOSIZIONI FINALI

## **Art. 18**

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme in materia del codice civile ed alle leggi in vigore.